

VOIHOTELS S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -7-

Reati ambientali

INDICE

PARTE SPECIALE -7-

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 <i>UNDECIES</i> D.LGS 231/01	2
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE 7.	2
3. LE PROCEDURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO.....	3
4. LE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	5

1. I reati di cui all'art. 25 undecies D.Lgs 231/01

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"), entrato in vigore il 16.8.2011.

VOIHOTELS ha da sempre dimostrato sensibilità rispetto alle problematiche ambientali, ritenendole un fattore qualificante per l'attività aziendale. La Società ha pertanto ritenuto di adottare una sezione di parte speciale del MOG dedicata a tali fattispecie, individuando i reati che, in relazione all'attività svolta, appaiono meritevoli di adeguato presidio.

Le fattispecie ambientali contenute nell'art. 25-*undecies* che VOIHOTELS ritiene rilevanti rispetto alla propria attività sono:

- art. 137, commi 2, 3, 5, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

comma 2: la fattispecie sanziona la condotta di chi, senza autorizzazione, apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

comma 3: sanziona chi, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le altre prescrizioni impartite dall'autorità competente a norma degli art. 107, comma 1, e 108, comma 4 (tali disposizioni normative stabiliscono che "*Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2'* [art. 107, comma 1] e che "*Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto,*

in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto' [art. 108, comma 4];

comma 5: punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;

- art. 256, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): la fattispecie sanziona chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi ovvero non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale.

I Processi Sensibili rilevanti rispetto alla potenziale commissione della fattispecie di reato oggetto della presente Sezione sono ravvisabili:

- nel conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati al trasporto ed allo smaltimento;
- nella verifica del rispetto dei valori limite previsti per gli scarichi idrici (piscine).

La presente Sezione di Parte Speciale ha lo scopo di fornire all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica che possano rivelarsi opportune al fine di impedire la realizzazione delle condotte illecite precedentemente descritte.

3. Le procedure di prevenzione e controllo

Conferimento rifiuti a soggetti autorizzati

Il Responsabile della struttura alberghiera individua il trasportatore e il destinatario del rifiuto, ne verifica l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali mediante accesso al sito internet www.albogestoririfiuti.it e stampa la pagina relativa al trasportatore ed al destinatario prescelti.

Al momento del conferimento del rifiuto al trasportatore, il Responsabile della struttura alberghiera (o altro soggetto appositamente delegato) verifica la corrispondenza tra la targa dell'automezzo impiegato dal trasportatore e quella indicata nell'autorizzazione.

Il Responsabile della struttura alberghiera compila il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in quattro esemplari, indicando:

- a) nome e indirizzo del produttore e del detentore
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto
- c) impianto di destinazione
- d) data e percorso dell'istradamento
- e) nome e indirizzo del destinatario

In relazione ad ogni singolo trasporto viene redatta apposita scheda, alla quale viene allegata la documentazione pertinente. Il tutto viene conservato in apposito dossier.

Il Responsabile della struttura alberghiera verifica la ricezione (e la conformità alla copia trattenuta) della quarta copia del formulario sottoscritto da parte del destinatario decorsi due mesi dalla data di conferimento del rifiuto al trasportatore. Se la copia del formulario non è stata ricevuta, la sollecita via fax al destinatario. Trascorsi tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto al trasportatore, qualora non sia stata recapitata la copia del formulario da parte del destinatario, il Responsabile della struttura alberghiera effettua prontamente la segnalazione alla Provincia mediante raccomandata A/R.

Per agevolare la descritta attività di verifica è istituito un apposito scadenziario, aggiornato a cura del Responsabile della struttura alberghiera.

Scarichi idrici - piscine

Le strutture alberghiere scaricano, di regola, nella fognatura pubblica.

Le strutture dotate di depuratore ne affidano la gestione a ditte esterne specializzate. L'analisi delle acque reflue viene eseguita con cadenza mensile al fine di verificare la rispondenza a quanto riportato nell'autorizzazione dello scarico.

Il Responsabile della struttura alberghiera istituisce e aggiorna apposito scadenziario e si attiva 15 mesi prima della scadenza per il rinnovo dell'autorizzazione dello scarico.

Qualora l'autorizzazione giunga a scadenza senza essere stata tempestivamente rinnovata, il Responsabile della struttura alberghiera valuta la sussistenza dei presupposti per mantenere provvisoriamente in funzione lo scarico. Qualora tali presupposti non sussistano ovvero la domanda di rinnovo non sia stata presentata con almeno un anno di anticipo rispetto dalla data di scadenza dell'autorizzazione o qualora l'autorizzazione non venga accordata entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza, il Responsabile della struttura blocca lo scarico.

Qualora intervenga un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione dello scarico, il Responsabile della struttura alberghiera (al quale è notificato il

provvedimento) blocca immediatamente lo scarico e informa l'amministratore delegato.

4. Le procedure di prevenzione e controllo e le verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

I controlli dell'OdV saranno effettuati in applicazione e coerenza con le singole procedure sopra indicate, che individuano la funzione responsabile della loro applicazione.

L'OdV ha la facoltà di esercitare le attività di controllo e verifica che possano rivelarsi opportune. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresa quella relativa agli accertamenti compiuti in autonomia dai responsabili delle funzioni o dai responsabili dell'attività di auditing interno.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.